

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 17.

"Riconoscimento dell'associazione degli ex Consiglieri Regionali"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' riconosciuta l'Associazione dei Consiglieri regionali della Campania costituita da Consiglieri cessati dal mandato.

ARTICOLO 2

1. L'Associazione costituita con proprio Statuto in data 29 novembre 1999, persegue le seguenti finalità:

- a) mantenere vivo il patrimonio di esperienze acquisite dai Consiglieri durante il mandato consiliare;
- b) sostenere e valorizzare l'Ente Regione e la sua funzione a sostegno delle Autonomie Locali mediante attività di studio e divulgazione attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali;
- c) valorizzare la funzione dell'Ente Regione anche tramite convegni, conferenze e pubblicazioni;
- d) offrire assistenza alle famiglie dei Consiglieri deceduti nei rapporti con il Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale trasmettono all'Associazione ed ai singoli associati le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione ed il Bollettino Ufficiale.

ARTICOLO 4

1. L'Associazione ha sede legale presso il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e di risorse umane, da individuare tra il personale di ruolo del Consiglio regionale e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nei limiti delle risorse umane disponibili per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Associazione. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 65, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

ARTICOLO 5

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2001 in lire 15 milioni, graveranno sul capitolo 6 del Bilancio del Consiglio regionale del medesimo esercizio finanziario, e per i successivi anni saranno quantizzati dalla Legge di Bilancio.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' Fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.